

**Norme & Tributi**  
**Fisco**

# Codice doganale, eliminata la temporanea importazione

**La riforma**

Le novità dello schema di decreto delegato approvato in prima lettura dal Cdm

Limitato notevolmente il regime relativo alla temporanea esportazione

**Benedetto Santacroce**

Le norme nazionali complementari al Codice doganale, contenute nello schema di decreto delegato approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri, eliminano il regime della temporanea importazione e limitano notevolmente quello relativo alla temporanea esportazione, escludendo, tra l'altro la possibilità, per gli operatori, di utilizzare questo ultimo regime per l'invio all'estero di attrezzi e macchine destinati all'esecuzione di lavori, ovvero per la produzione di beni.

L'esclusione, che metterebbe fuori gioco tutte le imprese che hanno all'estero, su autorizzazione della dogana italiana, attrezzi e macchine presso cantieri o presso clienti per l'esecuzione di servizi, dovrebbe essere ammessa in via generale dal Codice doganale unionale nel regime dell'esportazione, con possibilità di reintroduzione in franchigia.

Più in dettaglio, nell'ancor vigente Tuld (testo unico della legge doganale Dpr 43/73), l'articolo 214, per favorire il traffico internazionale, consente agli uffici doganali di auto-

rizzare, in regime di temporanea importazione o temporanea esportazione, l'uscita o l'entrata nel territorio nazionale di una serie di beni, tra cui quelli sopra evidenziati, anche allo scopo proprio di essere utilizzati per l'esecuzione di lavori o per la produzione di beni. Sulla base di tale disposizione molte imprese hanno all'estero beni che non sono definitivamente esportati.

L'articolo 72 delle norme complementari al Cdu (Codice doganale dell'Unione), contenuto nella riforma, semplifica notevolmente la citata disposizione dell'articolo 214 Tuld, consentendo espressamente agli uffici doganali di autorizzare il solo regime della temporanea esportazione di merce unionale destinata a essere reimportata tale quale, allo scopo di utilizzarla come campioni, per studio, per visionatura, per collaudo, per tentata vendita, per manifestazioni culturali, fieristiche, artistiche, sportive, tecniche, scientifiche, per turismo, per spettacoli, esclusi quelli cinematografici, per pascolo, per riproduzione, nonché per altre similari esigenze.

Il regime può rimanere vincolato alla temporanea esportazione per il tempo necessario a raggiungere la finalità per cui sono state esportate e comunque per un periodo massimo di 36 mesi, eventualmente prorogabile su richiesta motivata dell'interessato.

Come si comprende dal testo della norma, il legislatore delegato ha volontariamente escluso alcune finalità per le quali il bene viene temporaneamente esportato e ivi utilizzato. Questa esclusione, però, va letta in accordo con le regole previste dal Cdu e delle relative disposizioni

di attuazione. In particolare, l'articolo 269 del Cdu prevede che le merci che devono uscire dal territorio doganale Ue sono vincolate al regime dell'esportazione. Dunque, nelle regole unionali non è previsto un vero regime di temporanea esportazione se non nel caso in cui i beni debbano essere all'estero sottoposti a specifici trattamenti (ad esempio nel caso di perfezionamento passivo), ovvero abbiano un regime di circolazione temporanea.

Inoltre, l'articolo 203 del Cdu, ammette che merci unionali che sono state precedentemente esportate fuori dall'Unione, possono essere reintrodotti nel territorio doganale dell'Ue entro 3 anni dall'esportazione, senza pagamento di dazi all'importazione, a condizione che le stesse vengano reintrodotti nello stato in cui sono state esportate senza aver subito lavorazioni o trasformazioni.

Questo complesso di disposizioni dovrebbero portare a ammettere che un'impresa possa esportare i beni nel Paese terzo, ivi utilizzarli per l'esecuzione di lavori, per poi reintrodurli in franchigia in Italia senza pagamento del dazio.

Questa interpretazione, che sembra a chi scrive l'unica possibile, necessiterebbe, come d'altronde molte delle modifiche adottate dal legislatore delegato, di essere confortata da una prassi amministrativa per evitare che gli uffici e gli operatori si trovino (quando la norma sarà definitivamente approvata) nell'impossibilità di gestire le specifiche esigenze, che sicuramente non risultano similari a quelle indicate espressamente dal citato articolo 72.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Alle Dogane intelligenza artificiale contro le frodi

**Le nuove linee guida**

Il direttore Alesse: «Modello amministrativo più dinamico ed efficiente»

Anche l'intelligenza artificiale in campo contro le frodi. L'agenzia delle Dogane e Monopoli punta a dare ulteriore impulso all'attività di contrasto alle frodi. Di pari passo con la riorganizzazione varata dal direttore Roberto Alesse, le nuove linee guida fissano i presupposti per costituire un'unica rete antifrode nazionale articolata su tre livelli: le strutture antifrode centrali, gli istituendici uffici regionali antifrode e le «aree verifiche e antifrode». Le linee di indirizzo puntano anche sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale.

«Queste linee di indirizzo rafforzano la nostra azione, portata avanti in sinergia con l'autorità giudiziaria e le Forze dell'ordine, e proiettano l'Adm verso un modello amministrativo più moderno, dinamico ed efficiente» ha spiegato il direttore Roberto Alesse. «Siamo certi di poter raggiungere gli obiettivi», sottolinea Sergio Gallo, a capo della direzione Antifrode.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**ROBERTO ALESSE**  
Il direttore delle Dogane ha completato la riorganizzazione territoriale

## La dichiarazione di morte presunta scende da 10 a 5 anni

**Ddl Semplificazioni**

Modifiche al Codice civile anche sull'assenza: sarà dichiarata dopo un anno

**Angelo Busani**

Il Ddl Semplificazioni cambia alcune regole in tema di dichiarazione di assenza e di morte presunta:

- L'assenza potrà essere dichiarata una volta che sia decorso un anno (e non più due anni) dalla data alla quale risale l'ultima notizia della persona scomparsa;
- la morte presunta potrà essere dichiarata una volta che siano decorsi cinque anni (e non più dieci anni) dalla data alla quale risale l'ultima notizia inerente alla esistenza in vita della persona assente.

L'assenza è la situazione in cui si formalizza la scomparsa di una persona e cioè il fatto che di una persona non si abbiano più notizie.

Quando si denuncia una scomparsa, il tribunale può nominare un curatore che rappresenti lo scomparso e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso. Trascorsi due anni (e, con la nuova norma, un anno) dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi possono domandare al tribunale che ne sia dunque dichiarata l'assenza, con l'effetto che: viene aperto l'eventuale testamento, coloro i quali sarebbero eredi testamentari o legittimi possono domandare (previa redazione di un inventa-

zione delle agenzie di viaggio da comunicare via pec all'agenzia delle Entrate.  
L'articolo in versione integrale su: [ntplusfisco.ilsole24ore.com](http://ntplusfisco.ilsole24ore.com)

rio) l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente e il coniuge dell'assente (che ovviamente non si può risposare) può ottenere un assegno alimentare a valere sul patrimonio dell'assente.

I beni dell'assente non possono essere alienati se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale, il quale dispone in ordine all'uso e l'impiego delle somme ricavate. Se l'assente ritorna, gli viene restituito il suo patrimonio nello stato in cui si trova nel momento in cui si accerta il suo ritorno.

Qualora trascorrono dieci anni (e, con la nuova norma, cinque anni) dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente (che sia nato da almeno 27 anni), il tribunale può emanare una sentenza dichiarativa della presunta morte dell'assente riferendola al giorno nel quale risale l'ultima sua notizia.

Resta fermo che, per la dichiarazione di morte presunta, è sufficiente il decorso di due anni se la scomparsa è stata causata da un «infortunio» (una frana, un'inondazione, un disastro aereo, eccetera). Termini abbreviati (di due o tre anni) sono disposti anche per chi sia scomparso in operazioni belliche o chi sia stato fatto prigioniero dal nemico.

La morte presunta provoca gli effetti che gli eredi testamentari o legittimi possono disporre liberamente del patrimonio della persona presuntivamente deceduta e che il coniuge può risposarsi. Se il presunto morto ritorna, ha diritto a conseguire il suo patrimonio nello stato in cui si trova e il matrimonio nel frattempo celebrato dal suo coniuge è dichiarato nullo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Aziende & Territorio**

a cura di PUBLIMEDIAGROUP.IT

# Un network professionale al servizio del cliente

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

**L'assistenza legale e commercialistica: l'importanza di affidarsi ad un esperto del settore per una consulenza tailor-made.** In un'epoca in cui la complessità normativa può avere un impatto significativo sulla crescita e sulla stabilità di un'azienda, avvalersi della professionalità di un team di avvocati e di consulenti non solo è fondamentale per navigare nell'ambito di normative in continua evoluzione, ma rappresenta anche una strategia proattiva, per imprese e professionisti, per mitigare potenziali rischi, risparmiare costi a lungo termine e sfruttare nuove opportunità per espandere il business. La consulenza costituisce, dunque, un pilastro essenziale per consolidare ed espandere l'attività in modo sicuro e sostenibile.

**Studio Spanu: commercialisti per imprese e privati**

Con più di 30 anni di esperienza, lo Studio Spanu, guidato dal Dott. Enrico Spanu e sito in Nuoro, offre servizi nei campi della consulenza contabile, fiscale, societaria, in materia di crisi d'impresa, in materia bancaria e finanziaria, e altro ancora. Studio Spanu si avvale sia di un team interno, sia di una rete di collaboratori esterni per assicurare una consulenza multidisciplinare e aggiornata ai rapidi mutamenti degli scenari legislativi. Di recente, Studio Spanu sta focalizzando la propria attenzione nel fornire supporto alle imprese nell'ambito della composizione negoziata della crisi d'impresa, in accordo con l'ultimo pronunciamento dell'Agenzia delle Entrate e con la normativa in vigore. Info: [studiospanu.it](http://studiospanu.it)



**Dott. Enrico Spanu**



**Il Team al completo**

**PVM Avvocati: innovazione e collaborazione al servizio dei clienti con consulenza tailor-made**

PVM Avvocati, con sede principale a Napoli e presenza consolidata anche a Milano, Roma, nonché in Veneto e Toscana, ha recentemente intrapreso una trasformazione significativa, evolvendosi in una società tra avvocati. Questa trasformazione mira a potenziare ulteriormente l'organizzazione interna, offrendo un servizio legale ancora più mirato alle esigenze dei clienti. Al centro di questa evoluzione c'è una filosofia centrata sulla collaborazione ed il networking. Una delle caratteristiche di PVM Avvocati è la sua capacità di offrire servizi legali tailor-made. Questo approccio orientato al cliente e l'attività professionale di partner, associati e collaboratori, consentono

**Avv. Tartaglione Luca, il diritto per le imprese**

L'Avv. Luca Tartaglione, con studio in Firenze, Corso Italia 29, assiste, su tutto il territorio nazionale e all'estero, imprese, multinazionali, associazioni datoriali e manager, nella gestione dei rapporti di lavoro e, in generale, nelle seguenti materie: diritto del lavoro e sindacale, relazioni industriali, salute e sicurezza sul lavoro, appalti, diritto societario e commerciale, rapporti d'agenzia, diritto penale aziendale. Lo Studio Tartaglione offre un'assistenza giudiziale e stragiudiziale nei vari settori merceologici, industriali, commerciali e cooperativi, grazie a un'esperienza ultratrentennale in ambito processuale e universitario. Info: [www.lucartaglione.com](http://www.lucartaglione.com)



**Avv. Luca Tartaglione**



**Gli Avv. Mennuni e Bufano**

**Studio Legale Mennuni & Bufano: assistenza e consulenza per imprese e privati cittadini**


Lo Studio Legale MENNUNI & BUFANO, grazie alla dedizione al cliente e all'esperienza maturata in oltre vent'anni di attività, è stato annoverato per gli anni 2022 e 2023 tra Gli Studi Legali dell'Anno de Il Sole 24 Ore. La missione dello studio è offrire consulenza e soluzioni su misura per ciascuna azienda attraverso la cura degli interessi della stessa con l'obiettivo di prevenire ed evitare il contenzioso giudiziario, anche mediante specifiche tecniche di negoziazione. Numerosa la clientela aziendale in una vasta gamma di settori, con un occhio particolare alle problematiche di quello vitivinicolo ed agroalimentare, senza trascurare i settori del gas e delle energie rinnovabili,

**Consulenza e assistenza legale a Palermo**

Lo Studio Legale Provenzano mette a disposizione dei propri clienti le competenze acquisite nell'ambito del diritto del lavoro e del diritto civile. Il mercato chiede ai professionisti di essere specializzati in settori ben determinati, e lo studio si avvale di collaboratori competenti in diritto del lavoro e in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale legata al settore medico sanitario. Lo studio, che assiste sia società sia alcune organizzazioni sindacali e i loro iscritti, ha maturato, nei 25 anni di attività, una profonda conoscenza dei difficili meccanismi del mondo del lavoro proprio perché li ha affrontati ed affronta da entrambe le prospettive. Info: [www.studioglealefrancescoprovenzano.it](http://www.studioglealefrancescoprovenzano.it)



**Avv. Provenzano**



**www.studiotributariovillani.it**

**Studio Legale Villani. La nuova autotutela fiscale**

Nella nuova autotutela obbligatoria, l'Amministrazione finanziaria procede nei casi di errore di persona, di calcolo, d'individuazione del tributo, errore materiale del contribuente, del presupposto d'imposta, mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti, mancanza di documentazione successivamente sanata. L'obbligo non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione. È impugnabile il rifiuto espresso o tacito dell'istanza di autotutela. Invece, l'autotutela facoltativa è ammessa nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto o dell'imposizione. È impugnabile soltanto il rifiuto espresso, con scelta legislativa critica e incostituzionale.